

CLXXII.

1ª TORNATA DI MERCOLEDÌ 18 LUGLIO 1888

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Continua la discussione del disegno di legge per la riforma comunale e provinciale — Comincia la discussione all'articolo 67 — Discorrono i deputati Carcano, Grassi-Pasini, Franchetti, Lazzaro, Parpaglia, Elia, Gianolio, Buttini, Florenzano, Balanzano, De Simone, Mazziotti, Costa Andrea, Palomba, Sonnino, Guglielmini, Ricci Vincenzo, Borgatta, Civalotti, e rispondono il presidente del Consiglio, il relatore Lacava, e il deputato Giolitti della Commissione — Rimangono approvati gli articoli fino al 75 inclus ve — Il presidente del Consiglio propone che gli articoli 76, 77, 78, 79, 80, 81 relativi ai ratizzi siano soppressi, e che sia riservata la questione a una nuova legge sui tributi locali; il relatore Lacava consente in questa proposta.*

La seduta comincia alle 10,10 antimeridiane.

Adamoli, segretario, legge il processo verbale della seduta antimeridiana precedente, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge per la riforma comunale e provinciale.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione sul disegno di legge per modificazioni alla legge comunale e provinciale.

La discussione è rimasta sospesa all'articolo 67.

Ne do lettura:

“ **Art. 67.** Salvo i casi speciali previsti da legge, nessun mutuo può esser contratto se gli interessi di esso, aggiunti a quello dei debiti e mutui di qualunque natura precedentemente contratti, facciano giungere le somme da iscriverne in bilancio, pel servizio degli interessi, ad una cifra superiore al quinto delle entrate ordinarie.

“ Le entrate ordinarie sono valutate in base al conto consuntivo dell'anno precedente alla de-

liberazione relativa al mutuo, detratte le partite di giro.

“ I mutui contratti con titoli cambiari non possono essere autorizzati, se non nel limite di un decimo della rendita ordinaria del comune valutata nei modi sopra indicati.

“ Gli amministratori che emettessero titoli cambiari per somma maggiore, saranno personalmente responsabili del debito che risulterà a carico del comune.

“ Per la validità delle cartelle di debito comunale, e di ogni altro titolo nominativo, o al portatore, occorre la firma del prefetto al solo oggetto di garantire l'ottenuta autorizzazione. „

L'onorevole Carcano ha fatto la proposta di sopprimere di questo articolo.

Ha facoltà di svolgerla.

Carcano Mi sbrigherò con poche parole. Ho già accennato ieri, parlando sull'articolo 66, alcune delle ragioni che hanno consigliato a me, ed a parecchi onorevoli colleghi, di proporre la soppressione dell'articolo 67.

Le guarentigie maggiori introdotte nell'articolo 66 a me sembrano, più che bastanti, sovrabbondanti, e tali da rendere superflue le altre che si vorrebbero introdurre con l'articolo 67.

Ieri l'onorevole presidente del Consiglio disse savissime parole, affermando che occorre mettere un freno alla mania spendereccia dei comuni, che occorre liberarli dal peso dei debiti. Noi, nello stesso ordine di idee, applaudiamo a quelle parole; però ci sia lecito soggiungere che crediamo non si debba esagerare nel dipingere i mali, non fare regola delle eccezioni, non eccedere nei freni, nè stringerli troppo, se non si vuole arrestare le ruote dell'azienda comunale.

Orbene, prendendo lo stato reale dei fatti, come accennava ieri, con la scorta dei dati precisi della statistica, pare a noi che sia non solo superfluo, ma perfino impossibile, inattuabile, un limite così rigido come quello portato dall'articolo 67, che impedirebbe ai comuni di contrarre qualsiasi debito nuovo, quando gli interessi dei debiti preesistenti raggiungano il quinto delle entrate ordinarie nette, depurate dalle partite di giro e dagli interessi dei debiti.

Ieri citai esempi, riferendomi ai bilanci di parecchie città. Mi riferisco oggi soltanto ai bilanci di alcune altre fra le più illustri, di Napoli, di Roma, di Genova, di Palermo.

A Napoli gli interessi dei debiti raggiungono già oggi, non il 20, ma il 6 per cento; a Roma il 45, a Genova il 40, a Palermo sono poco meno del 50 per cento. Pare a me che bastino questi esempi di fatto, per dimostrare, come diceva, l'inutilità di un freno così rigido, così assoluto, che non fa distinzione fra comune e comune. Il limite di un quinto può essere anche troppo largo in certi casi, e può essere invece assolutamente troppo ristretto in altri.

Forse si dirà che codesti comuni così gravati da debiti sono sulla mala via, che sono male amministrati, e che appunto perciò giova un vincolo che li costringa a mutare strada. Sia lecito a me di osservare, che anche questo non è esatto. Io credo che ci possano essere amministrazioni preveggenti, comuni molto bene amministrati, anche con debiti assai più rilevanti; e viceversa.

Tutto sta a vedere quali sono gli scopi per cui questi debiti furono contratti; quali sono i mezzi con cui s'intende di farvi fronte; e se si sia assicurato il servizio non solo degli interessi, ma anche dell'ammortamento dei debiti stessi. Io credo criterio non esatto e fallace quello che si vorrebbe assumere a base di una equa proporzione.

E qui permettetemi ancora di addurre un esempio solo; cioè quello del bilancio di una città che io credo ottimamente amministrata, che ha un debito di più del 40 per cento in proporzione delle entrate nette ordinarie; ossia di più del doppio del limite che oggi si vorrebbe imporre; ebbene, quella città, a me cara, con un debito di 3 milioni e mezzo, paga il mite interesse del 4 per cento o poco più, ed ha nel modo più prudente provveduto non solo al servizio degli interessi, ma anche all'ammortamento totale del debito, che sarà compiuto in un numero non lungo di anni. Per me, io sarei lieto se la finanza italiana si trovasse in uguali condizioni.

Dopo di ciò non mi resta che concludere come a noi sembri che sia conciliabile la finanza buona e bene ordinata anche con debiti superiori a quei limiti che sarebbero imposti dall'articolo 67.

Avrei da aggiungere parecchie osservazioni; avrei da rilevare alcune sconcordanze fra la relazione e la formula dell'articolo; ma mi restringerò ad una sola, incorsa, forse, per isvista od errore di stampa.

Nella relazione si è ammessa la possibilità di eccedere il limite di un quinto; e si accenna che per questi casi eccezionali si potrà provvedere con leggi speciali. Ma questo temperamento non è portato nell'articolo.

E qui mi affretto a soggiungere che, se anche fosse detto, io non ne sarei soddisfatto; poichè pare a me che questo rimedio del provvedimento legislativo eccezionale non sia da seguirsi, perchè sarebbe un copiare, esagerando, un provvedimento vigente in Francia, dove credo di non sbagliare affermando che non ha dato buoni frutti; e perchè noi già ne abbiamo fatto troppa esperienza con le leggi speciali che autorizzano i comuni ad eccedere il limite normale della sovrimposta. Oggimai credo sia lecito affermare che neppure codesto provvedimento abbia fatto buona prova.

Per queste ragioni io conchiudo rinnovando preghiera alla Commissione ed al Governo perchè vogliano prendere la benevola considerazione le mie modeste osservazioni, onde far pago questo voto, che io credo fondato su ottime ragioni: il voto cioè di sopprimere l'articolo 67.

Sono osservazioni e voti dettati sempre dal comune desiderio che la legge riesca tale da poter tornare accetta dovunque e da poter essere chiamata una legge, non di catene, ma di libertà.

Presidente. L'onorevole Grassi-Pasini aveva presentato un emendamento a questo articolo.

Grassi-Pasini. In seguito alle innovazioni introdotte ieri all'articolo 66, io ritiro il mio emendamento.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Lacava, relatore. L'onorevole Carcano ha replicato oggi quanto egli ebbe a dire nella tornata di ieri in occasione della discussione dell'articolo 66; la Commissione però è dolente di non potere consentire nella soppressione dell'articolo 67.

Se vi sono dei comuni che hanno deliberato e fatto troppi mutui è meglio frenarli su quella via. L'esempio dei comuni che non abbiano abusato di questa facoltà non prova contro la bontà della disposizione; e se dovessimo esaminare le condizioni di tutti i comuni d'Italia, l'onorevole Carcano ne troverebbe moltissimi cui gioverà immensamente questo articolo 67.

L'onorevole Carcano ha citato l'esempio di Napoli e di Palermo; ma sono esempi codesti che fanno al caso nostro. Freniamoli nella china in cui si trovano per i debiti. Lasciamo Palermo, che credo si trovi in altre condizioni; ma il comune di Napoli voi avete ben visto in quali tristi condizioni si trovi; esse sono tali che di tanto in tanto richiedono l'intervento del Parlamento; e con questi esempi, come si può richiedere che si mantenga illimitato il diritto di far debiti?

Per ciò la Commissione, con l'articolo 67 dice a questi comuni: se voi avete disponibile un quinto di entrata per gl'interessi, fate pure; ma quando gli interessi dei debiti vecchi e gl'interessi dei debiti che andate a contrarre, assorbono un quinto delle entrate, allora non vi è più permesso far nuovi debiti. Questo è il concetto della Commissione.

Certamente quando vi fossero delle condizioni straordinarie, per cui qualche comune dovesse superare questo quinto di entrate, si verrebbe al Parlamento con una legge speciale; questo non c'è bisogno di dirlo nell'articolo; ma nei casi ordinari bisogna stare alle disposizioni di questo articolo 67.

Per queste ragioni, senza dilungarmi di più, prego l'onorevole Carcano di ritirare la sua proposta, e qualora insistesse, prego la Camera di approvare l'articolo.

Presidente. Del resto, la proposta dell'onorevole Carcano equivale a votar contro l'articolo 67.

Non essendovi altri oratori iscritti, e l'onorevole Grassi Pasini non insistendo nel suo emendamento, pongo a partito l'articolo 67, come è proposto dalla Commissione.

(E approvato).

Articolo 68.

Lacava, relatore. È soppresso.

Presidente. La Commissione propone la soppressione di questo articolo.

Lacava, relatore. Perchè è compreso nell'articolo 66.

Presidente. E quindi cadono gli emendamenti relativi al medesimo.

Prima di passare al successivo, debbo far notare che l'onorevole Franchetti ha proposto un articolo aggiuntivo al 68 in questi termini:

“ Quando ad un servizio obbligatorio sia provveduto in una misura eccedente ciò che è giustamente necessario, l'eccesso di spesa sarà considerato come consacrato ad una spesa facoltativa.

“ In seguito a reclamo presentato da uno o più interessati, o dalla Giunta amministrativa, il Consiglio di Stato, sezione del contenzioso, deciderà se, ed in qual proporzione una spesa dichiarata obbligatoria debba considerarsi parzialmente facoltativa. „

Franchetti. Pochissime parole.

La mia aggiunta ha per iscopo di rendere efficace la distinzione tra le spese realmente obbligatorie, e le facoltative che si fanno passare sotto il passaporto delle obbligatorie.

Essa è consentanea ai concetti espressi dal ministro dell'interno ieri a proposito dell'articolo 66, concetti nei quali concordo perfettamente.

Non ho altro da aggiungere, ma debbo esprimere il mio rammarico che si persista a credere da taluni in questa Camera che quei deputati i quali in buona fede si studiano, secondo la loro convinzione, di introdurre quelli che credono miglioramenti alla legge, lo facciano unicamente per il piacere di fare dell'ostruzione; molto più che, quanto a me, sono uno di quelli che meno hanno parlato in questa discussione.

Presidente. Ella non attribuisce certo questa idea a nessun suo collega.

Franchetti. No; ma ho sentito dire questo da taluni.

Presidente. Non ho mai sentito nessuno manifestare questo concetto.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Lacava, relatore. Io prego l'onorevole Franchetti di voler ritirare la sua proposta, perchè con essa si restringerebbe troppo la libertà dei comuni.

Quali siano le spese obbligatorie e quali le facoltative è stabilito anzitutto dalla legge vigente del 1865 e più ancora da quella del 1874 dove si

distinguono appunto le spese obbligatorie dalle facoltative.

Ora coll'emendamento Franchetti le spese obbligatorie per legge verrebbero ad esser sottoposte all'esame della Giunta provinciale amministrativa e al Consiglio di Stato, che dovrebbero giudicare se una parte della spesa obbligatoria non sia eccessiva mentre io credo che questo giudizio debba essere lasciato ai comuni; molto più che essi non sono di solito molto larghi nelle spese obbligatorie.

Perciò prego l'onorevole Franchetti di ritirare il suo emendamento, e in caso contrario prego la Camera di respingerlo.

Presidente. L'onorevole Franchetti ha facoltà di parlare.

Franchetti. Siccome, dopo le dichiarazioni del relatore, la proposta mia non passerebbe, la ritiro; ma persisto nel credere che non facendo una aggiunta nel senso, se non nella forma, della mia si continuerà a violare lo spirito della legge come lo si è violato sempre.

Crispi, ministro dell'interno. È un apprezzamento suo, onorevole Franchetti.

Presidente. L'onorevole Franchetti non persiste dunque nella sua proposta.

Veniamo all'articolo 69; lasciando per ora la numerazione primitiva.

Prego la Camera di avvertire che leggo la nuova formola dell'articolo 69 proposta dalla Commissione e distribuita fin da ieri, notando che in essa fu introdotta ora una lieve modificazione.

“ Sono eleggibili a consiglieri provinciali tutti gli elettori iscritti, eccettuati:

gli interdetti e gli inabilitati;

coloro che, non essendo domiciliati nella provincia, non vi possiedono beni stabili, o non sono iscritti sui ruoli della ricchezza mobile;

gli ecclesiastici e i ministri del culto contemplati dall'articolo 9;

i funzionari cui compete la vigilanza sulla provincia e gli impiegati dei loro uffici;

coloro che hanno il maneggio del denaro provinciale o liti pendenti con la provincia;

coloro che hanno stipendio dalla provincia o da altre aziende e corpi morali sussidiati dalla provincia, non che gli impiegati contabili ed amministrativi dei comuni e delle Opere pie poste nella provincia;

coloro che si trovano colpiti dalle esclusioni stabilite dall'articolo 10;

coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse della pro-

vincia, od in società od imprese a scopo di lucro sovvenute in qualsiasi modo dalla provincia.

“ I magistrati di Corte d'appello, di Tribunale e di Pretura non possono essere eletti nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione. ”

Come la Camera vede, la modificazione ora introdotta è nel terzo capoverso: “ coloro che, non essendo domiciliati nella provincia, non vi possiedono beni stabili, o non sono iscritti sui ruoli della ricchezza mobile. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lazzaro.

Lazzaro. Non ho nessuna difficoltà di accettare la nuova formola dell'articolo 69 concordata fra la Commissione ed il ministro; ma faccio notare che vi sono molti contribuenti i quali pagano l'imposta di ricchezza mobile sebbene non sieno iscritti nei ruoli. L'onorevole relatore e la Camera ricordano benissimo le disposizioni della legge sulla tassa di ricchezza mobile; in quella legge è stabilito che la tassa di ricchezza mobile si paga in due modi: per ruolo e per ritenuta; ed è pure stabilito che i direttori dei grandi stabilimenti industriali e degli istituti di credito anticipino al Governo la tassa sugli stipendi dei loro impiegati, tassa che poi ritengono sugli stipendi stessi. Dunque la iscrizione nei ruoli non è la sola che determina la qualità di contribuente; e quindi se voi dite che sono eleggibili solamente quelli che pagano la ricchezza mobile colla forma del ruolo, negate l'eleggibilità a tutti coloro che pagano quest'imposta colla forma della ritenuta o per interposta persona.

Io qui non voglio sollevare la questione relativa ai possessori di rendita al portatore; questa questione è stata già trattata in altra occasione, ma faccio osservare alla Commissione che potrebbe darsi il caso che sorgessero difficoltà serie quando venissero eletti cittadini i quali pagassero sotto altra forma un'imposta maggiore di coloro che sono iscritti nei ruoli.

Per togliere tutte queste difficoltà, proporrei si dicesse: “ o non vi pagano imposta di ricchezza mobile. ”

Crispi, ministro dell'interno. Sì, sì; accettiamo.

Presidente. Il terzo capoverso dunque suonerebbe così: “ tutti coloro che, non essendo domiciliati nella provincia, non vi possiedono beni stabili o non vi pagano l'imposta di ricchezza mobile, ecc. ”

E sulle altre proposte, onorevole Lazzaro, insiste?

Lazzaro. Un'altra mia proposta riguarda l'articolo 160 della legge in vigore. Quest'articolo

stabilisce che l'elezione del consigliere provinciale sia convalidata e proclamata dalla deputazione provinciale.

Non è secondo i corretti principii costituzionali che il potere esecutivo convalidi l'elezione di colui che è chiamato a sindacarlo.

La disposizione dell'articolo 160 della legge attuale equivarrebbe ad una disposizione secondo la quale la elezione dei deputati dovesse essere convalidata dal Ministero e non già dalla Camera.

Così spesso è avvenuto che, essendo stato eletto consigliere provinciale un cittadino, che la deputazione provinciale sapeva avverso ad essa ed il cui intervento avrebbe spostato la maggioranza, essa ha sospeso bravamente la convalidazione della nomina, ordinando un'inchiesta. Si è andati davanti al Consiglio a discutere, ed intanto l'eletto è rimasto fuori per un artificio della Deputazione provinciale.

Tutto questo è scorretto e pericoloso perchè, come è avvenuto talora, si può riescire a tener fuori dal Consiglio un eletto anche per due, per tre, o per quattro anni. Per ovviare a tutto questo e per mettere le disposizioni della legge in conformità del nostro diritto amministrativo e politico, io propongo che si modifichi l'articolo 160 nel senso che: il seggio elettorale proclami il consigliere; i reclami contro l'operato del seggio si presenteranno direttamente al Consiglio provinciale.

Voglio augurarmi che la Commissione non avrà difficoltà su questo punto; se poi non accettasse, io non insisterei.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Parpaglia.

Parpaglia. Ho domandato di parlare per presentare alla Camera alcune osservazioni che credo importanti. Nelle elezioni politiche chi è che proclama il deputato? Lo proclama il seggio elettorale; e contro le sue operazioni si può far ricorso alla Camera. Nelle elezioni amministrative comunali chi è che proclama eletto il consigliere? Evidentemente lo proclama l'ufficio; e contro le operazioni di questo si può ricorrere al Consiglio comunale.

Da tutto questo che cosa consegue? Che come il deputato politico e il consigliere comunale sono proclamati eletti dai rispettivi uffici elettorali, così conviene che un eguale metodo sia adottato per l'elezione dei consiglieri provinciali.

Così pure, nello stesso modo che per i deputati, quando vi è qualche vizio di forma nell'elezione, vi è ricorso alla Camera, ossia alla Giunta per

le elezioni; nello stesso modo che per gli eletti al Consiglio comunale vi è ricorso allo stesso Consiglio e quindi alla Giunta amministrativa, dovrebbe seguirsi la stessa procedura anche per il Consiglio provinciale. Invece, per il Consiglio provinciale, è il potere esecutivo, cioè la deputazione provinciale, che proclama l'elezione, e deve giudicare della validità o nullità dell'elezione medesima.

Io riconosco che, per seguire un diverso sistema, vi è una difficoltà di fatto. Per il Consiglio comunale, infatti, le elezioni sono fatte nello stesso giorno, e quindi nello stesso giorno si fa lo scrutinio; invece, per i consiglieri provinciali, l'elezione si fa per mandamento, o per ir-coscrizioni composte anche di più mandamenti; quindi sono molti comuni i quali concorrono a quell'elezione, e che possono concorrere in diversi giorni, per modo che è difficile poter combinare il luogo dove riunire tutti i presidenti delle sezioni, al fine di costituire il seggio della sezione così detta principale.

Presidente. Ma, onorevole Parpaglia, non entriamo in questa discussione, si attenga all'articolo 69.

Parpaglia. Scusi, ma l'onorevole Lazzaro è entrato in questa discussione.

Presidente. È meglio riservarla agli articoli successivi.

Parpaglia. Io mi limito ad accennare a questo inconveniente senza fare proposte; ma credo che franchi la spesa di richiamare l'attenzione della Commissione sull'argomento, affinché sieno evitati questi inconvenienti che sono veramente gravi.

Presidente. A questo articolo 69 gli onorevoli Gianolio, Elia e Buttini avevano presentato emendamenti, che, per essere stati accolti nella nuova formula dell'articolo presentata dalla Commissione, non hanno più ragione d'essere. Un altro emendamento era stato presentato dagli onorevoli Balenzano e Guglielmi.

Balenzano. Siccome il nostro emendamento è conforme all'aggiunta proposta dall'onorevole Lazzaro, aggiunta che Ella ha detto non doversi ora discutere, così credo che si debba differire anche la discussione della nostra proposta.

Presidente. Sta bene; c'è poi la proposta dell'onorevole De Simone, il quale vorrebbe che fossero soppresse le parole: "o da altre aziende e corpi morali sussidiati dalla provincia."

L'onorevole De Simone ha facoltà di parlare.

De Simone. Che gli stipendiati dalla provincia, dal comune e dalle opere pie si abbiano a rite-

neri inleggibili lo si capisce, perchè lo stipendio ha un carattere permanente. Ma che debbansi ritenere inleggibili coloro i quali sono stipendiati da altre aziende e corpi morali sussidiati dalla provincia a me par troppo, perchè il sussidio ha carattere temporaneo e passeggero. E facilmente succede che una volta votato non ci si abbia più a tornar sopra.

L'Università di Napoli, per esempio, è stata sussidiata, e lautamente, da diverse provincie. Ora, stando alla dizione attuale di questo articolo, i professori dell'Università di Napoli non potrebbero essere nominati consiglieri provinciali.

Crispi, ministro dell'interno. No, non si estende fin là. È la persona, il capo della società.

De Simone Mi compiaccio che l'onorevole ministro interpreti in senso restrittivo quell'inciso dell'articolo: ma io, ad ogni modo, ne propongo la soppressione, poichè non sembrami giusto che i professori d'un istituto debbano essere esclusi dal Consiglio provinciale unicamente perchè un sussidio qualunque venne largito dalla provincia all'istituto da cui ricevono lo stipendio.

Presidente. L'onorevole Balenzano mantiene la sua proposta?

Balenzano. Ringrazio la Commissione di averla accettata.

Presidente. L'onorevole Mazziotti propone la soppressione delle parole: "gli interdetti e gli inabilitati".

Ha facoltà di svolgere questa proposta.

Mazziotti. Il mio emendamento non ha bisogno di essere svolto. Queste parole dell'articolo 69 ci è: "gli interdetti e gli inabilitati", a me sembrano affatto inutili, poichè siccome l'articolo comincia con le parole: "sono eleggibili tutti gli elettori iscritti," e gli interdetti e gli inabilitati non sono elettori iscritti giusta l'articolo 26, è inutile il fare questa eccezione, giacchè, non essendo nemmeno elettori, si comprende che non possano essere eleggibili.

Presidente. L'onorevole Costa Andrea ha facoltà di parlare.

Costa Andrea. Propongo senza svolgimento la soppressione del secondo capoverso di questo articolo, il quale stabilisce che non possano essere consiglieri provinciali, coloro che non possiedono beni stabili nella provincia.

Presidente. Ma, onorevole Costa, l'articolo è stato modificato.

Costa Andrea. Sta bene, ma io non accetto nemmeno la nuova formula.

Presidente. Sta bene, Ella mantiene la proposta di soppressione.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Lacava, relatore. La Commissione non accetta nessuno degli emendamenti sopraddetti. Non accetta quello dell'onorevole Mazziotti, perchè è vero che gli interdetti e gli inabilitati non sono elettori, ma possono trovarsi iscritti nelle liste, e quindi potrebbero essere eletti consiglieri provinciali, fintantochè non sono cancellati dalle liste medesime.

Non accetta la proposta dell'onorevole De Simone, perchè, quando si tratta d'istituti sussidiati, bisogna che seguano la regola generale. Se cessa il sussidio, l'istituto rientra nella regola generale e cessa l'incompatibilità, perchè l'incompatibilità proviene appunto dal sussidio.

Da ultimo non accetta la proposta dell'onorevole Costa, perchè in questo articolo si sono stabilite tre condizioni principali, cioè che abbiano domicilio nella provincia, vi possiedano beni stabili, o paghino la ricchezza mobile.

Sono queste tre garanzie circa l'eleggibilità dei consiglieri provinciali.

Presidente. Dunque la Commissione non accetta nessun emendamento.

L'onorevole Palomba aveva chiesto di parlare.

Palomba. Ho chiesto di parlare per domandare uno schiarimento tanto al Governo quanto alla Commissione sul 4º capoverso nel quale è detto che non sono eleggibili i funzionari cui compete la vigilanza sulla provincia, e gli impiegati dei loro uffici.

Manifestamente i funzionari cui compete la vigilanza sulla provincia, sono i prefetti. Nasce però il dubbio se l'ineleggibilità degli impiegati si debba limitare solamente agli impiegati delle prefetture, o estendere anche agli altri uffici, i quali, sebbene non direttamente dipendenti dalle prefetture, ciò nullameno qualche dipendenza l'hanno. Per esempio, gli ufficiali del Genio civile, ed altri simili impiegati.

Siccome si tratta di una esclusione, non sarebbe male che si potesse fin d'ora avere su ciò una norma, e questa si potrebbe avere dalla risposta che l'onorevole ministro o la Commissione sarà compiacente di darmi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Lacava, relatore. L'onorevole Palomba ha ammesso egli stesso il principio della vigilanza. Bisogna quindi questo principio applicarlo in tutte le conseguenze. Egli ha parlato degli uffici del Genio civile. Gli uffici del Genio civile non sorvegliano gli appalti, le opere provinciali, e non hanno vigilanza su gli uffizii provinciali; onde

gl'impiegati. Li essi possono di regola essere consiglieri provinciali. Lo stesso dicasi anche per gli addetti ai lavori del Governo. Però vi sono delle strade ed altre opere che sono costruite dalle provincie col concorso dello Stato e delle provincie e con danaro dello Stato e delle provincie. In questi casi sono ineleggibili coloro che sono destinati alla vigilanza di questi lavori.

Palomba. Ringrazio la Commissione, e credo che questi schiarimenti possano giovare nell'applicazione della legge.

Presidente. L'onorevole Mazziotti insiste nel suo emendamento?

Mazziotti. Ritiro il mio emendamento, comunque non persuaso dell'argomento del relatore, il quale può applicarsi ad altri casi. Possono sopravvenire delle condanne criminali, possono sopravvenire altri fatti per i quali si dia luogo alla incompatibilità ed intanto costoro sono eleggibili.

Presidente. L'onorevole De Simone insiste nella proposta?

De Simone. La ritiro.

Presidente. Rileggo allora l'articolo 69:

" Sono eleggibili a consiglieri provinciali tutti gli elettori iscritti, eccettuati:

gli interdetti e gli inabilitati;

coloro che, non essendo domiciliati nella provincia, non vi possiedono beni stabili o non vi pagano imposta di ricchezza mobile;

gli ecclesiastici e i ministri del culto contemplati dall'articolo 9;

i funzionari cui compete la vigilanza sulla provincia e gli impiegati dei loro uffici;

coloro che hanno il maneggio del denaro provinciale o liti pendenti con la provincia;

coloro che hanno stipendio dalla provincia o dai Corpi morali sussidiati dalla provincia, non che gl'impiegati contabili ed amministrativi dei Comuni e delle Opere pie poste nella provincia;

coloro che si trovano colpiti dalle esclusioni stabilite dall'articolo 10;

coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse della provincia, od in società od imprese a scopo di lucro sovvenute in qualsiasi modo dalla provincia.

" I magistrati di Corte d'appello, di Tribunale e di Pretura non possono essere eletti nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione. "

Lo pongo a partito.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

Viene ora l'aggiunta dell'onorevole Lazzaro di cui do lettura:

" *Aggiungasi in fine:*

" Coloro che sono appaltatori di opere pubbliche provinciali. "

" *All'articolo 160, legge 20 marzo 1865 sostituirsi il seguente:*

" Lo ufficio elettorale proclamerà gli eletti a consigliere provinciale. "

" *All'articolo 161 detta legge, sostituirsi: " Dalle decisioni dell'Ufficio... " come nel testo. "*

L'onorevole Lazzaro ha facoltà di parlare.

Lazzaro. Le osservazioni che ha fatto l'onorevole relatore sono osservazioni giuste e io non insisto perchè vengano ora prese in esame queste mie proposte. Però prego la Commissione di tenerle presenti per trovar modo di includerle dove crederà meglio, essendo sicuro che vorrà accettarle.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Lacava, relatore. La Commissione dichiara che non ha nessuna difficoltà di accettare la proposta dell'onorevole Lazzaro. Essa sa che molte elezioni di consiglieri provinciali si sono trascinata per lungo tempo presso le Deputazioni provinciali senza che si potesse poi venire alla proclamazione. E poichè tanto i consiglieri comunali, quanto i deputati al Parlamento trovano la loro proclamazione nell'ufficio elettorale, che è quello che li proclama, così la Commissione accetta che l'ufficio elettorale proclami anche i consiglieri provinciali.

Presidente. Ma non è la deputazione provinciale che fa la proclamazione?

Lacava, relatore. E questa sarebbe una modificazione all'articolo 160 della legge 20 marzo 1865. La Commissione certamente non poteva di sua iniziativa fare questa modificazione, poichè allora essa avrebbe dovuto modificare tante altre cose. Essa si è limitata ai punti principali proposti dal Ministero. Ma giacchè viene fatta questa proposta, ripeto essa non ha nessuna difficoltà di accettarla.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sonnino.

Sonnino Sidney Verrei far rilevare una difficoltà, se no messo bene la proposta dell'onorevole Lazzaro. Vi sono molti mandamenti composti di parecchi comuni, i quali non votano nemmeno sempre nello stesso giorno. Ora qual'è l'ufficio elettorale che farà la proclamazione? Non può essere semplicemente il comune che vota per

ultimo! La difficoltà che sollevo non è di massima; è di ordine pratico.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lazzaro.

Lazzaro. È una difficoltà che si risolve facilmente, con una disposizione di legge, o di regolamento.

Qui non si tratta di elezioni politiche, per le quali i componenti degli uffici elettorali debbano portarsi da un paese ad un altro; si tratta di comuni che fanno parte dello stesso mandamento, quindi l'ufficio elettorale non ha che da recarsi nel capoluogo dove risiede il pretore. (*Rumori*).

Presidente. La Commissione che cosa propone?

Lacava, relatore. La Commissione accetta la proposta dell'onorevole Lazzaro: "L'ufficio elettorale proclamerà gli eletti..."

Presidente. Ma quale ufficio elettorale?

Lacava, relatore. I diversi uffici si uniscono a quello del capoluogo di mandamento e procedono la proclamazione degli eletti.

Sonnino Sidney Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Sonnino Sidney. I comuni capoluogo di mandamento non sono sempre quelli che votano ultimi; possono anche votare i primi. E non sarebbe nemmeno possibile obbligarli a riconvocare i loro seggi per fare il computo dei voti.

Lazzaro. Per evitare discussioni ritiro la proposta. (*Bravo!*)

Presidente. L'onorevole Lazzaro ritira la sua proposta.

L'onorevole Balenzano non insiste nella sua?

Balenzano. No.

Presidente. Ora procederemo alla discussione dell'articolo 70.

" *Consiglio provinciale.* — Il Consiglio provinciale si riunisce di pien diritto, in ogni anno, il secondo lunedì di agosto, in sessione ordinaria.

" Può anche essere straordinariamente convocato, a richiesta del prefetto, o per iniziativa della Deputazione provinciale, o per domanda di una terza parte dei consiglieri.

" La sessione straordinaria è annunciata dal foglio degli annunci legali della provincia.

" Le convocazioni sono fatte dal presidente del Consiglio provinciale per avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

" L'avviso scritto contiene l'ordine del giorno della prima seduta, che sarà sempre comunicato al prefetto. "

L'onorevole Sonnino ha facoltà di parlare.

Sonnino Sidney. Vorrei proporre alla Commissione di sostituire il primo lunedì del mese di settembre al secondo lunedì del mese di agosto, per le seguenti brevi considerazioni...

Giolitti. (*Della Commissione*). È impossibile. Chiedo di parlare.

Sonnino Sidney.. In passato, quando la sovrimposta provinciale doveva determinarsi prima che i comuni discutessero il loro bilancio, perchè il margine lasciato dalla provincia era occupato dai comuni, si poteva capire la necessità di riunire il Consiglio provinciale in agosto. Ma oggi non è più così... (*Parecchi deputati conversano animatamente nell'emiciclo*).

Presidente. Prego di far silenzio!

Onorevoli deputati, prendano i loro posti; non stiano nell'emiciclo!

Sonnino Sidney. Difatti, oggi, molte provincie determinano la loro sovrimposta nella prima adunanza di agosto, e poi rimandano le loro adunanze. Credo che faccia così la maggioranza delle provincie. Il che presenta molti inconvenienti; poichè diventa inutile quasi la discussione del bilancio provinciale, non essendoci più l'incentivo della diminuzione delle imposte, per frenare le nuove spese.

La sovrimposta provinciale non restando più, dopo le disposizioni della legge di perequazione, libera ai comuni, non vi è più ragione perchè i comuni non abbiano a discutere, anche contemporaneamente con le provincie, una parte dei loro bilanci. Sarà questione, tutto al più, di non chiudere il bilancio prima che non si chiuda quello provinciale. I comuni non hanno ora bisogno di sapere la cifra della provincia, per potere determinare quale è il limite che loro spetta: perchè il limite della sovrimposta loro è indipendente dal limite della provincia.

Quindi, credo che sarebbe più consentaneo agli usi nostri e al nostro clima, il rimettere le adunanze provinciali addirittura a settembre. Se voi manteneste la proposta dei ratizzi, capirei che insisteste; ma poichè li rimandate, non avete più nemmeno questa ragione per sollecitare la chiusura del bilancio provinciale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giolitti.

Giolitti. (*Della Commissione*). Prego l'onorevole Sonnino di osservare due circostanze di fatto

Una, che i comuni hanno bisogno di sapere quale è la sovrimposta provinciale, per determinare l'aliquota della loro sovrimposta. L'onorevole Sonnino parte dal concetto che i comuni

siano tutti arrivati alla misura massima delle sovrimposte, invece vi sono molti comuni i quali non hanno ancora raggiunto quel limite, e quindi hanno bisogno di sapere fino a che punto possano aumentare, occorrendo, l'aliquota della sovrimposta.

L'altra cosa è che la disposizione ora proposta dall'onorevole Sonnino, per la quale i Consigli provinciali dovrebbero riunirsi in settembre, era in vigore prima della legge 20 aprile 1871, sulla riscossione delle imposte dirette. Si è dovuta fare una legge apposita, per determinare che i Consigli provinciali si riunissero in agosto, perchè, determinandosi solamente in settembre l'aliquota della sovrimposta provinciale, in alcune provincie, dove la proprietà è molto divisa, non vi era il tempo necessario per formare i ruoli e pubblicarli il 1° gennaio come vuole la nuova legge.

Per queste ragioni lo pregherei di non insistere nella sua proposta.

Presidente. L'onorevole Guglielmini ha proposto che i Consigli provinciali si riuniscano in sessione ordinaria, il primo lunedì di maggio.

Ha facoltà di parlare.

Guglielmini. Una lunga esperienza di consigliere provinciale mi ha persuaso che il mese più disadatto per le riunioni provinciali è quello di agosto.

La legge che stabiliva le riunioni dei Consigli provinciali al 1° settembre, produceva minori inconvenienti, dell'altra che le stabilì in agosto; dapoi che ben diceva l'onorevole Sonnino che nel nostro clima è assai difficile che i Consigli provinciali si riuniscano nel mese d'agosto.

Difatti, io faccio appello a tutti gli onorevoli colleghi della Camera, che sono consiglieri provinciali, affinchè attestino se quello che io affermo non abbia fondamento di verità.

D'altronde io avevo proposto questo mio emendamento quando aveva visto che, in questo nuovo progetto, si mutava il sistema della sovrimposta, sostituendo ad essa i ratizzi. Sebbene ora la Commissione abbia ritirato la proposta dei ratizzi, mantenendo il sistema della sovrimposta, ho riflettuto che l'emendamento potrebbe sempre essere accettato perchè la riunione, nel mese di maggio, anticipa ancora di più il tempo nel quale si forma il bilancio provinciale, e lascia di conseguenza il campo libero ai comuni di regolarsi per avvalersi sul resto della sovrimposta.

D'altronde io non insisto nel mio emendamento. Valuterà la Commissione la mia proposta e soprattutto la valuterà anche il Governo. Perchè se questa che discutiamo è una legge di riforma, cioè

a dire una legge la quale è destinata a correggere gl' inconvenienti che l'esperienza ha permesso di verificare nella legge vigente; io credo dovere di denunziare alla Camera quest' inconveniente, e la lascio giudice di vedere se sia opportuno di correggere quest' articolo, nel senso che le riunioni dei Consigli provinciali abbiano luogo il primo lunedì di maggio.

Presidente. L'onorevole Vincenzo Ricci ha presentato questo emendamento:

“ Il Consiglio provinciale si riunisce in sessione ordinaria nel mese di maggio e nel secondo lunedì di agosto. ”

Ha facoltà di parlare.

Ricci Vincenzo. Col mio emendamento avevo unicamente lo scopo di far sì che il conto e il bilancio non si discutessero nella stessa sessione, come avviene oggi.

Ed appunto per questo mi pareva conveniente di far le due sessioni, tanto più che il conto e il bilancio non possono discutersi se non nella sessione ordinaria.

Io non faccio questione del tempo opportuno per queste sessioni. Se la Commissione accetta il mio emendamento, bene; altrimenti lo ritiro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Lacava, relatore. La Commissione non può accettare nè l'emendamento dell'onorevole Guglielmini, nè quello dell'onorevole Ricci; e ne dirò brevemente le ragioni.

Rispondendo all'onorevole Guglielmini, gli dirò che è proprio contro tutte le abitudini nostre, che si riuniscano, in sessione ordinaria, i Consigli provinciali nel mese di maggio, perchè i bilanci sarebbero fatti dopo soli cinque mesi dell'anno in corso. Ora quanto più i bilanci sono fatti ad anno inoltrato, tanto più sono compilati secondo la realtà delle cose, e le previsioni riescono più attendibili. In secondo luogo le elezioni si fanno nel mese di luglio; ora come si può pretendere che i nuovi eletti stiano ad aspettare sino all'anno venturo per sedere nei Consigli e partecipare ai lavori della provincia?

L'onorevole Guglielmini ha detto che noi sediamo nel mese di luglio; ma se siamo qui fino a luglio, ci siamo anche nel mese di maggio, quindi tanto meno potrebbero, colla sua proposta i deputati, che sono anche consiglieri, prender parte ai lavori dei Consigli provinciali.

Per le stesse ragioni prego anche l'onorevole Ricci di ritirare il suo emendamento; perchè spesso volte, se è già difficile poter riunire una ses-

sione ordinaria, tanto più sarebbe difficile riunirne due.

Lasciamo stare le cose come oggi sono; all'occorrenza vi possono essere le sessioni straordinarie; tanto più che ora queste non sono solo convocate per un ordine del prefetto, ma anche per iniziativa del Consiglio provinciale e dei consiglieri.

Presidente. L'onorevole Ricci ha già dichiarato di ritirare il suo emendamento. Onorevole Guglielmini, Ella insiste?

Guglielmini. Ho dichiarato di non insistere.

Presidente. Sta bene.

Pongo a partito l'articolo 70, di cui ho già dato lettura.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

“ Art. 71. La durata ordinaria della sessione è di un mese, ma può essere prorogata o ridotta per deliberazione del Consiglio.

(È approvato).

“ Art. 72 Nei casi di convocazione straordinaria, ed in quello di proroga della sessione ordinaria, l'atto di convocazione o di proroga deve indicare gli oggetti da discutersi e l'ordine della relativa trattazione. ”

(È approvato).

“ Art. 73. *Presidente della Deputazione provinciale.* — Il Consiglio provinciale elegge ogni anno, nel suo seno, a maggioranza assoluta di voti, il presidente della Deputazione provinciale; e sceglie fra i suoi membri una Deputazione incaricata di rappresentarlo nell'intervallo delle sessioni. ”

Lazzaro. Chiedo di parlare.

Presidente. A questo articolo l'onorevole Sonnino ha proposto questo emendamento:

“ Art. 73. Il Consiglio provinciale sceglie fra i suoi membri una Deputazione incaricata di rappresentarlo nell'intervallo delle sessioni. Questa elegge il suo presidente ogni anno nel proprio seno, a maggioranza assoluta di voti, nel primo o in un secondo scrutinio, e a maggioranza relativa ove occorra un terzo scrutinio di ballottaggio. ”

Ha facoltà di svolgerlo.

Sonnino Sidney. Il mio emendamento consiste soltanto nel far fare l'elezione del presidente della Deputazione provinciale, dalla Deputazione stessa, invece che dal Consiglio.

La mia proposta è talmente chiara, che, per risparmio di tempo e di fiato, rinunzio a svolgerla.

Presidente. L'onorevole Borgatta ha facoltà di parlare per isvolgere un suo emendamento.

Borgatta. Essendo stata sottratta alle attuali Deputazioni provinciali la tutela tanto delle Opere pie, quanto dei comuni, mi parrebbe conveniente di ridurre il numero dei suoi membri. La questione è più grave ed interessante che non paia a prima vista: secondo la legge vigente, in un Consiglio provinciale di 60 consiglieri, vi sono dieci deputati effettivi, più quattro supplenti, in tutto 14 deputati provinciali: a questi, in forza della legge che ora discutiamo, si dovrà d'ora innanzi aggiungere il presidente, il quale pure avrà voto deliberativo: così arriviamo a questo, che la Deputazione rappresenta da sé il quarto del totale dei consiglieri provinciali; e siccome poi avviene spessissimo che i Consigli provinciali non deliberano con più di 30 o 31 consiglieri, così i soli componenti la Deputazione (che tra parentesi son poi sempre anche i più attivi e i più assidui alle sedute dei Consigli provinciali) bastano anche a costituire la maggioranza del Consiglio, e a rendere impossibile ed inefficace ogni opposizione, per quanto ragionevole, si volesse fare alle proposte della Deputazione.

Presidente. L'onorevole Figlia è presente?

(Non è presente).

L'onorevole Balenzano ha facoltà di parlare.

Balenzano. Rivolgo all'onorevole ministro ed alla Commissione una viva preghiera. Credo che la Commissione non debba avere grande affetto per le deputazioni provinciali; non potendole interamente distruggere, ne ha abbreviata la vita. Essa desidera che la Deputazione provinciale sia nominata integralmente ogni anno ed intanto la Camera comprende come questo non possa portare che degli inconvenienti.

Fino a quando non siasi fatta una certa pratica nell'andamento dell'amministrazione, a me non pare conveniente che si perturbino il Consiglio con la nomina dell'intera Deputazione.

D'altronde io pregherei la Commissione di mantenere una certa uniformità nelle varie giurisdizioni. La Giunta comunale si rinnova ogni due anni e perchè la Deputazione si deve rinnovare ogni anno?

Quindi la prima preghiera che rivolgo alla Commissione è questa: che il rinnovamento della Deputazione provinciale avvenga ogni due anni e non già ogni anno. Non basta: nell'articolo si

parla del presidente della Deputazione provinciale. Ma quali sono, domando io, le attribuzioni di questo presidente della Deputazione provinciale? Non se ne fa parola; eppure sarebbe stato e sarebbe molto facile alla Commissione il dire che quel presidente esercita le attribuzioni che la legge del 1865 affida al prefetto come presidente della Deputazione provinciale.

Imperocchè, noti la Commissione: tra le altre attribuzioni v'è quella della rappresentanza in giudizio. E se la legge non lo dice esplicitamente, io temo che quel presidente non potrebbe validamente e legittimamente rappresentare la provincia in giudizio.

Fatte queste brevi osservazioni alla onorevole Commissione, alla quale affido interamente di determinare un po' più chiaramente le funzioni del presidente, io mi permetto di pregare l'onorevole Crispi, più come giureconsulto che come ministro, perchè si compiaccia di accettare la proposta di un'aggiunta all'articolo 73. Noti l'onorevole Crispi che, nella legge del 1865 non abbiamo l'istituto della responsabilità degli amministratori, e ciò non ostante abbiamo nella giurisprudenza giudiziaria ed amministrativa varie ipotesi di questa responsabilità. Avete la responsabilità degli amministratori per la perenzione, per i gravami non prodotti in tempo, per gli atti notificati irregolarmente; e v'è qualche cosa di più, la responsabilità per le spese che non sieno ordinate nel bilancio, e che nei conti manchino di documenti.

L'onorevole Crispi ha creduto di disciplinare tutta la materia della responsabilità con un solenne titolo "della responsabilità degli amministratori", e sotto questo titolo non si è preoccupato che di un solo capo, delle spese ordinarie che non fossero stanziati in bilancio.

Mi rivolgo al giurista più che al ministro e dico: quando una legge nuova cerca di disciplinare in un istituto una materia così importante come quella della responsabilità e non fa che una sola ipotesi, quella di spese non stanziati in bilancio, non sarà forse legittima la conseguenza che tutte le altre ipotesi di responsabilità, pure ammesse oggi dalla giurisprudenza, siano interamente revocate dalla nuova legge, la quale non prevede che un solo caso di responsabilità?

Ma v'è qualche cosa di più. Anche il fatto del pagamento di spese non stanziati in bilancio, io credo che abbia maggior garanzia nella legge del 1865 che nell'articolo 93 che si propone in questo disegno di legge; nella legge del 1865 abbiamo l'articolo 124 col quale si impedisce di

estinguere i mandati che non siano nei limiti del fondo stanziato in bilancio; cosicchè quale è la conseguenza? Che il tesoriere che paga una somma non stanziata in bilancio risponde verso l'amministrazione, e notisi che risponde un tesoriere che dà una cauzione, ed il tesoriere ha diritto di rivalsa verso gli amministratori.

Ora col disegno di legge attuale si chiede la responsabilità degli amministratori verso l'amministrazione, senza neppur dichiarare che resta in vigore l'articolo 124, e senza stabilire la solidarietà degli amministratori comunali. Perlochè io mi permetto di pregare l'onorevole Crispi di accettare un'aggiunta a questo articolo così formulata:

" I componenti della Deputazione provinciale ed i componenti della Giunta comunale che senza autorizzazione ordinano spese ne rispondono solidamente quando le loro deliberazioni non sono ratificate. »

Con questa formola resta integra la disposizione dell'attuale legislazione, cioè che delle spese ordinate dai Consigli che non siano stanziati in bilancio ne va la responsabilità agli amministratori. Sentirò dall'onorevole Crispi se egli accetta questo mio emendamento, nel caso negativo son pronto a ritirarlo.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Lacava, relatore. Comincerò dall'onorevole Balenzano; egli ha fatto una discussione di responsabilità che non entra punto nell'articolo che ora si discute, perchè noi parliamo dell'articolo 73, che concerne la elezione del presidente della Deputazione provinciale, e non della responsabilità.

Soggiungerò pure all'onorevole Balenzano che con questo disegno di legge non è abrogata la legge vigente la quale resta integra tranne in quelle parti in cui questa l'abroga o la modifica; e perciò tutte le attribuzioni che ora ha il prefetto come presidente della Deputazione provinciale vanno con questa legge delegate al presidente eletto dalla Deputazione stessa.

Nè c'è bisogno che noi lo diciamo, poichè le leggi, come l'onorevole Balenzano sa, debbono essere abrogate espressamente.

Egli ha poi fatto delle osservazioni sul rinnovamento annuale della Deputazione provinciale, che con la legge attuale è fatta metà ogni anno.

Prego l'onorevole Balenzano di osservare che si è fatta questa proposta perchè la Deputazione provinciale, oltre che di altre attribuzioni, è stata disarcinata anche della principale che è la tutela.

Ad ogni modo la Commissione non si opporrebbe alla rinnovazione parziale.

La Commissione non accetta però la proposta dell'onorevole Borgatta, perchè, pur ammettendo che la Deputazione provinciale ha minori attribuzioni, non pare ad essa che sia momento opportuno di diminuire il numero dei membri della Deputazione stessa, giacchè ciò porterebbe ad una modificazione dei congegni con i quali essa agisce. Infine la Commissione prega l'onorevole Sonnino di non insistere nel suo emendamento dappoichè, diversamente dalla Commissione del 1882, essa è entrata nel concetto che, come il sindaco è nominato dal Consiglio comunale e non dalla Giunta, così il presidente della Deputazione provinciale deve essere nominato dal Consiglio provinciale e non dalla Deputazione. E fu per queste considerazioni che la Commissione ha proposto la nuova formula dell'articolo. Dopo ciò io prego gli onorevoli proponenti di voler ritirare i loro emendamenti.

Presidente. Onorevole Borgatta, mantiene o ritira il suo emendamento?

Borgatta. Lo ritiro.

Presidente. Ed Ella, onorevole Sonnino?

Sonnino. Non vedendo nessuna probabilità di riuscita, lo ritiro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

Crispi, ministro dell'interno. Confermo quanto ha detto l'onorevole relatore, cioè che quelle parti della legge comunale e provinciale del 1865, che non saranno modificate da questa che discutiamo, restano perfettamente integre; quindi i diritti e i doveri delle Deputazioni nella pubblica amministrazione; per quanto riguarda la provincia, non mutano, con la riforma che stiamo concretando.

Credo però che sia necessario di aggiungere un paragrafo all'articolo 73 che discutiamo. Dopo quello che è stampato nel disegno di legge, metterei queste parole:

“ Le attribuzioni affidate dalla legge al prefetto, come capo della Deputazione provinciale, sono deferite al presidente della medesima. ”

Così non c'è più dubbio sulle facoltà che la Deputazione provinciale ed il suo presidente debbono esercitare; e rispondiamo col fatto alle obiezioni, che ci vennero opposte.

Presidente. Rileggo l'aggiunta proposta dall'onorevole ministro:

“ Le attribuzioni affidate dalla legge al prefetto, come capo della Deputazione provinciale, sono deferite al presidente della medesima. ”

Onorevole Balenzano ha facoltà di parlare.

Balenzano. Vorrei pregare la Camera di fare attenzione su quello che è stabilito intorno alla elezione della Deputazione provinciale. Noti la Camera che noi abbiamo stabilito, che in agosto si debba convocare il Consiglio provinciale per votare i bilanci. Chi presenta i bilanci? La Deputazione che è già scaduta? Ma come volete che una Deputazione che scade, possa presentare e discutere il bilancio per una Deputazione nuova? Questo lo potrà fare la Deputazione nuova, ma dovrà avere il tempo di acquistare la pratica dell'amministrazione per presentare le sue proposte. Moralmente poi chi deve rispondere dell'indirizzo amministrativo?

Io quindi pregherei la Camera di rifletter bene ai gravi inconvenienti, che in pratica deriverrebbero dalla rielezione totale della Deputazione provinciale, e mentre ringrazio l'onorevole Crispi di aver accettato l'aggiunta della determinazione delle attribuzioni del presidente, prego la Camera di stabilire il rinnovamento parziale della Deputazione.

Quanto all'addebito che mi faceva l'onorevole relatore, cioè che io fossi venuto in questo articolo a discutere della responsabilità, gli faccio notare che io aveva domandato di aggiungere in questo titolo la responsabilità per le spese ordinate fuori bilancio, volendo dimostrare che non è cotesta la sola ipotesi di responsabilità, che la legge prevede. La Commissione non volle accettarlo. Io ho adempiuto il mio dovere ed insisto nella istanza che la Deputazione si rinnovi ogni due anni.

Presidente. Dunque la proposta dell'onorevole Balenzano consiste in ciò che egli vorrebbe che la Deputazione provinciale si eleggesse per metà ogni anno.

La Commissione accetta questo emendamento?

Lacava, relatore. La Commissione lo accetta. (*Bravo!*). Quindi invece di rinnovarsi la Deputazione totalmente ogni anno, si rinnoverà soltanto per metà.

Lucca. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Lucca. A me pare che basterebbe dire così:

“ Il Consiglio provinciale elegge ogni anno, nel suo seno, a maggioranza assoluta di voti, il presidente della Deputazione provinciale. ”

Qui punto. E poi: “ Sceglie fra i suoi membri...

Presidente. Il meglio si è di aggiungere un capoverso, e dire così:

“ Il Consiglio provinciale elegge ogni anno, nel

suo seno, a maggioranza assoluta di voti, il presidente della Deputazione provinciale; e sceglie fra i suoi membri una Deputazione incaricata di rappresentarlo nell'intervallo delle sessioni. »

« La Deputazione sarà rinnovata per metà ogni anno. »

Quindi viene l'aggiunta:

« Le attribuzioni affidate dalla legge al prefetto come capo della Deputazione provinciale sono deferite al presidente della medesima. »

Pongo a partito questo articolo 73 così composto. Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

« Articolo 74. Il presidente della Deputazione provinciale presta giuramento nei modi stabiliti dall'articolo 56. »

L'onorevole Cavallotti propone la soppressione di questo articolo.

Cavallotti. Il presidente della Deputazione provinciale non essendo ufficiale del Governo, manca la ragione per la quale si richiede all'articolo 56, il giuramento del sindaco. Su questo motivo era fondata la proposta mia e di altri colleghi miei. Ad ogni modo la ritiro.

Presidente. L'onorevole Cavallotti dunque non insiste. V'è ora un emendamento dell'onorevole Petronio.

(Non è presente).

S'intende che non insiste nel suo emendamento.

Non essendovi altri iscritti pongo a partito l'articolo 74.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

« Art. 75. Sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni dei Consigli provinciali quando riflettano atti della natura di quelli cui si riferisce l'articolo 63. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Buttini.

Buttini. Cedo la mia volta all'onorevole Gianolio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gianolio.

Gianolio. Dirò poche parole, le quali varranno anche a spiegare un emendamento, che ho proposto in unione al collega Cibrario ed altri, i quali così risparmieranno i discorsi che avrebbero dovuto fare.

Ieri all'articolo 62 abbiamo dato alla Giunta amministrativa alcune attribuzioni anche in rap-

porto a deliberazioni del Consiglio provinciale. Io comprendo che siasi potuto così deliberare. Si regolava allora il potere della Giunta amministrativa quale tribunale in via di giurisdizione. Era necessario, allorquando taluno si credeva lesa dalle deliberazioni del Consiglio provinciale, che vi fosse un'autorità che pronunziasse, e noi abbiamo creata quest'autorità di contenzioso amministrativo.

Ma ora la questione è diversa. Qui invece siamo perfettamente negli atti del Consiglio provinciale, che non toccano interessi o diritti dei terzi; siamo precisamente a determinare il potere che deve avere questa Giunta, quale autorità amministrativa e di tutela. Ora pare a me che realmente nell'articolo 75 si sia andati al di là di quanto si doveva andare e si sia data a questa Giunta una potestà, che non le compete.

Il Consiglio provinciale, che consta di un numero maggiore assai di eletti, o che elegge questa Giunta, delibera un'operazione nell'interesse della provincia e, secondo quest'articolo, perchè la deliberazione sua sia tradotta in esecuzione, dovrà avere l'approvazione della Giunta, che nella maggioranza esso stesso ha costituita.

Attualmente, è vero, i Consigli provinciali, per certe deliberazioni, sono subordinati all'approvazione del prefetto; ma con l'articolo 75, che si propone, si va più in là perchè si attribuisce alla Giunta amministrativa la facoltà di approvare atti, che per lo addietro non erano soggetti a veruna approvazione, facendo richiamo ad articoli che non si applicavano: quali il 142 e il 144.

Io sono d'avviso che questo articolo 75 non abbia ragion d'essere, di fronte alle maggiori garanzie, che ha introdotte l'articolo 82.

L'articolo 82 ha cercato di attuare ciò che si chiama la garanzia intrinseca, prescrivendo che, in dati casi, certe deliberazioni non abbiano valore, se non prese con una maggioranza prestabilita. Ora, se vi sono altri atti, che sembrano non meno importanti, potrà la Commissione, ove lo creda, allargare ancora la cerchia dell'articolo 82 e render pure obbligatoria quella data maggioranza; ma non si può, nè si deve, a parer mio, subordinare mai le deliberazioni del Consiglio provinciale a questo nuovo corpo, che è stato istituito.

Sono queste le ragioni, per le quali io ed i miei amici abbiamo proposto di sopprimere, o, in altre parole, di respingere l'articolo, che fu proposto dalla Commissione.

Presidente. Spetta di parlare all'onorevole Cibrario.

Cibrario. Rinunzio a parlare.

Presidente. Onorevole Guicciardini.

Guicciardini. Il mio emendamento è stato segnato per errore sotto l'articolo 75, deve essere segnato sotto l'articolo 81.

Presidente. Onorevole Bonasi.

(Non è presente).

Anche l'onorevole Balenzano ha proposto la soppressione di questo articolo.

Balenzano. Rinunzio a parlare.

Presidente. Così pure l'onorevole Fazio propone la soppressione di questo articolo.

L'onorevole Guicciardini dichiara che il suo emendamento non trova luogo in questo articolo.

Crispi, ministro dell'interno. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Crispi, ministro dell'interno. Onorevoli colleghi, le tre proposte per la soppressione dell'articolo 75, non le credo ragionevoli.

Si sbagliano coloro i quali parlano di tutela.

Anch'io ho i miei dubbi se una tutela debba esserci sui Comuni e sulle Provincie. Per me, tutte le cautele, che furono prese per la buona amministrazione dei Comuni, e che estendiamo alle Provincie, sono mezzi di prevenzione; sono atti di sorveglianza su gli amministratori dei corpi morali, e non altro.

In questo ordine d'idee, non possiamo dire che la legislazione francese e la nostra siano le prime. Anche ai tempi romani, o signori, i corpi morali (e parlò dei Comuni e delle Provincie) avevano privilegi speciali, e, in certi casi, per certi atti, erano paragonati ai minori: era anche per essi la restituzione in intero, ed erano per essi molte cautele che la legge credette necessario fossero decretate. E, in verità, o signori, non è il Comune, non è la Provincia, come corpo morale, che è messo sotto tutela; sono gli amministratori che possono recar danno agli interessi del Comune e della Provincia, che vengono controllati. (Commenti).

Lo Stato ha interesse a sorvegliare questi amministratori, in tutti gli atti di gestione, nei quali sono compromessi, non solo gli interessi del corpo morale da loro amministrato, ma anche quelli dei cittadini i quali fan parte di questo corpo morale, ed i quali, poi, son quelli che pagano gli errori degli amministratori. E vi direi anche di più, o signori.

L'Inghilterra, il paese delle grandi autonomie, credete voi che lasci senza sorveglianza i corpi

morali? Niente affatto. Da qualche tempo, nel Regno Unito, avviene un gran movimento in favore delle associazioni intercomunali; e molte di queste si sono già stabilite. La facoltà di riordinarle è data all'ufficio del Governo Locale, il quale ha un presidente che fa parte del Ministero, e ha molte attribuzioni, specialmente nella statuizione delle tasse locali; e non dimenticate che colà i prestiti dei municipi sono approvati dal Parlamento. Quindi mettiamo la questione sul suo vero terreno.

Erroneamente si parla di potestà tutoria; in realtà è un interesse, è un bisogno per lo Stato, che si provveda ad una sorveglianza, nè più nè meno, per certi atti dei corpi morali, chiamati Comuni, chiamate Provincie; e però bisogna che i funzionari locali si sottomettano a certe regole, perchè non abusino delle potestà che loro vengono affidate.

Con la legge vigente, l'amministrazione della provincia è affidata al prefetto. Il Governo quindi vi aveva un'ingerenza quasi diretta.

Oggi voi svincolate la Deputazione provinciale da questo legame, il suo presidente è elettivo, e la Deputazione avrà l'amministrazione della provincia.

Voi costituite la provincia come un gran Comune, e date alla medesima, nel presidente, un sindaco il quale deve amministrare.

Per queste ragioni noi abbiamo scritto l'articolo 75, sul quale non possiamo assolutamente transigere con coloro i quali lo vogliono soppresso.

Non è possibile, o signori, che si lascino senza una sorveglianza diretta tutti quegli atti di cui testè vi ho parlato; altrimenti mancherebbe il modo di frenare questi amministratori e di sorvegliarne l'azione nei servizi pubblici che sono loro affidati.

Il Ministero quindi insiste perchè l'articolo sia votato come fu proposto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Lacava, relatore. Dopo quello che ha detto l'onorevole ministro, a me non resta nulla a dire.

Prego quindi la Camera di voler votare l'articolo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lazzaro.

Lazzaro. Io mi permetto di fare una semplice osservazione all'onorevole presidente del Consiglio.

Egli ha detto benissimo che talvolta si confondono i due concetti di vigilanza e di tutela: ha poi aggiunto che qui si tratta non di tutela, ma di vigilanza.

Io mi permetto di fargli osservare che, se si trattasse solo di vigilanza della Giunta provinciale amministrativa, io non avrei nulla da dire; ma richiedendo ad essa l'approvazione delle deliberazioni dei Consigli si istituisce una tutela.

Perchè la tutela si istituisce appunto con la dichiarazione di minorità, d'incapacità; sicchè sotto tutela è chi non può fare atto alcuno senza che venga il tutore ad approvarlo.

Ora qui, essendo gli atti dell'amministrazione provinciale sottoposti alla approvazione della Giunta provinciale amministrativa, potrò ingannarmi, ma credo che si tratti proprio di tutela.

Del resto è questa una semplice osservazione; non intendo certamente fare una proposta che contraddica a quella già fatta, perchè non sarebbe approvata.

Ad ogni modo, ripeto, è una vera tutela che si stabilisce sull'amministrazione provinciale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

Crispi, ministro dell'interno. La differenza fra l'articolo della Commissione e il mio, è questa: che la Commissione ha tolto di mezzo il Consiglio di prefettura e vi ha sostituito la Giunta provinciale amministrativa.

Io comprenderei che le facoltà dell'articolo 60 che qui si estendono all'amministrazione provinciale e qualcuno potesse non volere attribuite alla Giunta provinciale amministrativa, ma le volesse invece dare al Governo.

Questo lo comprenderei, ma che si lascino le amministrazioni provinciali senza sorveglianza, non posso capirlo.

Sì, lo ripeto, non è questione di tutela, o signori, ma di sorvegliare come gli atti procedano: non altro è il concetto della legge. (*Interruzione dell'onorevole Lazzaro*).

Volete tornare alla mia proposta del Consiglio di prefettura? Io, qualora la vostra Commissione lo volesse, sarei pronto ad accettarlo!

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Gli onorevoli Cibrario, Gianolio, Palberti e Vayra hanno proposto la soppressione dell'articolo.

Uguale proposta hanno fatto gli onorevoli Balenzano, Guglielmi, Di San Donato; ed anche l'onorevole Fazio.

Queste proposte di soppressione corrispondono a votar contro l'articolo.

Perciò metto a partito senz'altro quest'articolo 70. Coloro che consentono nella proposta di soppressione non hanno che a votar contro.

Chi approva l'articolo 75 è pregato di alzarsi. (*È approvato*).

Ora viene l'articolo 76. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

Crispi, ministro dell'interno. Siccome dissi nel mio discorso, quando parlai nella discussione generale, il Governo del Re si riserva di ripresentare, nella speranza che abbia miglior fortuna, la legge sui tributi locali. In questa legge sarà regolata la materia dei ratizzi, disciplinandola in quel modo che si potrà meglio. Quindi chiederei alla Commissione di volere accettare la mia proposta, che si sopprimano cioè in questa legge gli articoli dal 76 a tutto l'81, i quali si riferiscono appunto ai ratizzi.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Lacava, relatore. La Commissione nella discussione generale fece rilevare l'importanza grandissima della questione delle quote di concorso; fece rilevare la condizione in cui si trovano i comuni e specialmente i piccoli pei quali la questione delle quote di concorso ha, come ho detto, una grande importanza.

Però, accettando la proposta che fa l'onorevole ministro, la Commissione si augura che nella prossima Sessione sia presentato un disegno di legge sui tributi locali che abbia miglior fortuna di quella che ebbe il precedente, e che migliori le condizioni delle tasse locali dei comuni e delle provincie.

Quindi la Commissione ritira, per ora, quegli articoli che riguardano questa materia, dal 76 all'81, e prende atto di quanto ha detto lo stesso onorevole presidente del Consiglio.

Presidente. Con la soppressione degli articoli 76, 77, 78, 79, 80 e 81, rimangono appagati i voti espressi nei rispettivi ordini del giorno degli onorevoli Vacchelli, Cucchi Luigi e Guglielmi.

Voci. Sì, sì.

Presidente. Oltre questi ordini del giorno vi sono molte proposte che non hanno più ragione di essere.

Voci. Cadono.

Presidente. Rimangano dunque soppressi gli articoli dal 76 all'81 inclusivo.

Questa discussione continuerà alle 2.

La seduta termina alle 11,50.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Capo dell'ufficio di revisione

Roma, 1888. — Tip. della Camera dei Deputati

(Stabilimenti del Fibreno).

